

REGOLAMENTO (UE) N. 1114/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2010

recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono dati armonizzati che misurano l'inflazione, necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per esercitare le loro funzioni in conformità dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti a livello internazionale dell'inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria.

(2) L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 prevede che le ponderazioni degli IPCA devono essere aggiornate con frequenza tale da soddisfare i requisiti di comparabilità e affidabilità. Gli IPCA basati su ponderazioni aggiornate con frequenze diverse potrebbero non rispondere ai requisiti di comparabilità e di affidabilità.

(3) Il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione, del 10 dicembre 1997, recante dettagliate norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA ⁽²⁾ ha definito norme volte a garantire che gli IPCA siano elaborati sulla base di ponderazioni sufficientemente affidabili e pertinenti ai fini della comparazione a livello internazionale. È opportuno ora modificare tali norme tenendo conto dell'evoluzione nel campo degli IPCA. Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento dovranno sostituire quelle contenute nel regolamento (CE) n. 2454/97, che va abrogato.

(4) Secondo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2494/95 gli IPCA sono indici di prezzo del tipo Laspeyres. Se i prezzi relativi di vari beni e servizi cambiano, la struttura delle spese per consumo privato può variare al punto che diventa necessario aggiornare le ponderazioni dei gruppi di spesa corrispondenti, e in particolare le relative quantità, al fine di garantirne la pertinenza.

(5) In forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1749/96, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽³⁾, gli IPCA sono elaborati per includere le variazioni di prezzo di un bene o servizio recentemente significativo, nonché le relative spese.

(6) Il presente regolamento deve applicarsi lasciando impregiudicate le norme minime per il trattamento delle ponderazioni relative alle assicurazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽⁴⁾.

(7) Le ponderazioni al livello delle divisioni, dei gruppi e delle classi della COICOP/IPCA ⁽⁵⁾ non devono variare da un mese all'altro durante l'anno salvo altrimenti previsto dal regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione ⁽⁶⁾, del 22 aprile 2009, per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA)

(8) Il presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di effettuare nuove indagini statistiche, né indagini sui bilanci familiari con frequenza superiore a quella quinquennale, tenuto conto del fatto che gli Stati membri sono tenuti a compilare i conti nazionali secondo il sistema europeo dei conti (SEC 1995) ⁽⁷⁾ e che le ponderazioni dei paesi, necessarie per la produzione di aggregati per la zona euro e l'UE e di altri aggregati dell'IPCA, sono basate sui dati della contabilità nazionale.

⁽³⁾ GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9.

⁽⁵⁾ Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione adeguata alle esigenze dell'IPCA.

⁽⁶⁾ GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 24.

- (9) Si è preso in considerazione il rapporto costo/efficacia come indicato all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2494/95.
- (10) La Banca centrale europea è stata consultata conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento intende definire i requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «periodo di riferimento per la ponderazione» di un IPCA: il periodo di dodici mesi di consumo o spesa in base al quale sono stimate le ponderazioni per l'elaborazione degli indici IPCA più recenti;

2) «sottoindici»: i sottoindici quali definiti nel regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA ⁽¹⁾.

Articolo 3

Requisiti minimi per le ponderazioni dell'IPCA

1. Durante l'anno t, gli Stati membri elaborano mensilmente gli IPCA sulla base delle ponderazioni dei sottoindici che riflettono la struttura di spesa dei consumatori nel corso del periodo di riferimento per la ponderazione e che tendono ad essere quanto più rappresentativi possibile della struttura di spesa dei consumatori dell'anno civile precedente.

2. Pertanto, gli Stati membri esaminano e aggiornano annualmente le ponderazioni dei sottoindici IPCA sulla base dei dati provvisori dei conti nazionali sulle abitudini di consumo dell'anno t-2, salvo in caso di circostanze eccezionali e debitamente motivate, nonché di qualsiasi informazione disponibile e

pertinente ottenuta dalle indagini sui bilanci familiari e da altre fonti di dati che siano sufficientemente affidabili ai fini dell'elaborazione degli IPCA.

3. Per quanto riguarda le ponderazioni da applicare al di sotto del livello dei sottoindici, comprese quelle relative ai gruppi di prodotti elementari quali definiti nel regolamento (CE) n. 1749/96, gli Stati membri si basano su ponderazioni che in ogni caso non risalgono a più di sette anni.

4. Gli Stati membri verificano annualmente se vi sono stati sviluppi del mercato importanti e sostenuti che possano incidere sulle quantità nelle suddivisioni della COICOP/IPCA, tra i periodi indicati ai paragrafi 2 e 3 e il periodo t-1, per stimare ponderazioni quanto più possibile aggiornate. In particolare, sono oggetto d'esame le spese per consumi relative alle suddivisioni della COICOP/IPCA che hanno subito cambiamenti notori a seguito di decisioni amministrative, nonché relative ai prodotti in mercati in rapida evoluzione.

5. Eventuali modifiche apportate alle ponderazioni a norma del presente articolo prendono effetto con l'indice di gennaio dell'anno t. Le ponderazioni degli IPCA per gli anni precedenti non sono riesaminate, ferma restando la possibilità di correggere eventuali errori conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 ⁽²⁾. In ogni caso le ponderazioni degli IPCA prendono effetto con l'indice del mese di gennaio di ciascun anno e sono aggiornate rispetto ai prezzi del mese di dicembre precedente.

Articolo 4

Controllo di qualità

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, informazioni relative alle ponderazioni utilizzate per elaborare gli IPCA nonché il periodo di riferimento per la ponderazione utilizzato, il risultato dell'esame annuale e gli adeguamenti apportati; tali informazioni devono consentirle di valutare l'ottemperanza al presente regolamento.

Articolo 5

Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento prendono effetto con l'indice del mese di gennaio 2012.

Articolo 6

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2454/97 è abrogato dal gennaio 2012. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
